

Convegno Nazionale

GRUPPO INTERDISCIPLINARE DI STUDIO DANNO IATROGENO – GISDI
GRUPPO ITALIANO DI STUDIO DANNO ALLA PERSONA – GISDAP



**RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
E DANNO ALLA PERSONA IN PSICHIATRIA**






Istituto di Medicina Legale,
Università degli Studi di Milano, via
Luigi Mangiagalli 37

11-13 maggio 2017
www.responsabilitasanitaria.it
www.psichiatriamilano2017.it

Convegno Nazionale

GRUPPO INTERDISCIPLINARE DI STUDIO DANNO IATROGENO – GISDI
GRUPPO ITALIANO DI STUDIO DANNO ALLA PERSONA – GISDAP



**RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
E DANNO ALLA PERSONA IN PSICHIATRIA**






Istituto di Medicina Legale,
Università degli Studi di Milano, via
Luigi Mangiagalli 37

11-13 maggio 2017
www.responsabilitasanitaria.it
www.psichiatriamilano2017.it

**Milano,
13 maggio 2017**

**SUL CONCETTO
DI IDONEITÀ**



**Daniele Rodriguez
P.O. di Medicina legale
Università degli Studi
di Padova**

**IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ:
OBIETTIVI
AMBITI
CONTENUTI
ATTIVITÀ DEL MEDICO
UNA LOGICA UNITARIA ?**

Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova

- GLI AMBITI**
- lavoro
 - servizio militare
 - sport
 - guida veicoli
 - porto d'armi
 - ...

Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova

GLI OBIETTIVI tutela

- **della persona**
- **della collettività**
 - **di terzi**

Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova

L'OGGETTO

- **salute**
- **integrità**
- **efficienza**
- **abilità**
- **risultato positivo**
- **altro ...**

Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova

L'ATTIVITÀ DEL MEDICO

- **anamnesi**
- **visita**
- **accertamenti
integrativi**
- **valutazione**
- **“identificazione”**
- **informazione**
- **certificazione**

L'ATTIVITÀ DEL MEDICO

- **su richiesta
dell'interessato**
- **di propria iniziativa**

***un esempio
circa la
complessità ...***

Codice di deontologia medica

**Art. 71 - Valutazione dell'idoneità alla
pratica sportiva**

La valutazione dell'idoneità alla pratica sportiva è finalizzata esclusivamente alla tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del soggetto.

Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche disponibili e provvede a un'adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.

Codice di deontologia medica

Art. 72 - Valutazione del mantenimento dell'idoneità all'attività sportiva agonistica
Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria responsabilità a tutela dell'integrità psico-fisica, in particolare **valutando se un atleta possa proseguire la preparazione atletica e l'attività agonistica.**

Il medico, in caso di minore, valuta con particolare prudenza che lo **sviluppo armonico** psico-fisico del soggetto non sia compromesso dall'attività sportiva intrapresa.

Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta, denunciandone tempestivamente il mancato accoglimento all'Autorità competente e all'Ordine.

D.M. 28 febbraio 1983 (Ministero della Sanità) G.U. 15.3.1983, n. 72
Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica

Art. 1

Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche: ...

D.M. 24 aprile 2013 - Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Art. 1 Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

**D.M. 18 febbraio 1982
Norme per la tutela sanitaria
dell'attività sportiva agonistica**

Art. 1

Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

1 0 0

D.M. 4 marzo 1993

**Determinazione dei protocolli per la
concessione dell'idoneità alla pratica
sportiva agonistica alle persone
handicappate**

Art.1.

**Ai fini della tutela della salute, i soggetti
portatori di un handicap fisico e/o
psichico e/o neurosensoriale, che
praticano attività sportiva agonistica,
devono sottoporsi previamente al
controllo della idoneità specifica allo
sport che intendono svolgere o svolgono.**

**IN QUEST'AMBITO,
GIUDIZIO DI IDONEITÀ
FINALIZZATO
ALLA TUTELA
DELLA SALUTE**

**QUESTO PRINCIPIO
VALE PER TUTTI
GLI AMBITI?**

**NON SEMPRE I
PERTINENTI
RIFERIMENTI
NORMATIVI SONO
ESPLICITI SUGLI
OBIETTIVI**

***un esempio,
da sempre fonte di
discussioni
(improprie)***

**Legge 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul
collocamento**

**Art. 5. Accertamenti sanitari.
... [3] Il datore di lavoro ha
facoltà di far controllare la
idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.**

**vale il principio della
tutela della salute del
lavoratore**

**o quello della tutela degli
interessi del datore di
lavoro in funzione del
massimo rendimento del
lavoratore ?**

**IL GIUDIZIO
FINALIZZATO
ALLA SICUREZZA
È UN GIUDIZIO DI
IDONEITÀ ?**

CODICE DELLA STRADA

Art. 119. *Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.*

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

**QUALE
DEFINIZIONE?**

**QUALE
CONCETTO?**

I CONCETTI DI RIFERIMENTO

- **VALIDITÀ**
- **IDONEITÀ**
- **CAPACITÀ**
- **ABILITÀ**

I CONCETTI DI RIFERIMENTO

- **VALIDITÀ**
- **CAPACITÀ**
- **ABILITÀ**

**LA FONDAMENTALE
IMPOSTAZIONE DI GERIN**

I CONCETTI DI RIFERIMENTO

•VALIDITÀ

***EFFICIENZA
PSICOSOMATICA ALLO
SVOLGIMENTO DI
QUALSIASI ATTIVITÀ***

I CONCETTI DI RIFERIMENTO

•CAPACITÀ

***INSIEME DI ATTITUDINI
SPECIFICHE
E PARTICOLARE
PREPARAZIONE***

I CONCETTI DI RIFERIMENTO


•ABILITÀ

***PRESENZA DI SPECIALI,
PARTICOLARI
DISPOSIZIONI
ATTITUDINALI DEL
SOGGETTO***

I CONCETTI DI RIFERIMENTO

•IDONEITÀ

...



IDONEITÀ

***FUNZIONE DEL GRADO
DI VALIDITÀ IN
RAPPORTO
ALL'ATTIVITÀ
CONSIDERATA***

IDONEITÀ

**FUNZIONE DEL GRADO DI
VALIDITÀ IN RAPPORTO
ALL'ATTIVITÀ CONSIDERATA**

**... ALLA SPECIFICA
ATTIVITÀ CONSIDERATA**

OVIAMENTE !!!!

IDONEITÀ

**FUNZIONE DEL GRADO DI VALIDITÀ IN RAPPORTO ALL'ATTIVITÀ
CONSIDERATA**

**... ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ CONSIDERATA
OVIAMENTE !!!!**

**MA NON È COSÌ
SCONTATO:
SPECIE NEL CAMPO
DELLA IDONEITÀ AL
LAVORO**

IDONEITÀ

A QUALE LAVORO ?

- **GENERICO**
- **SPECIFICO**

IDONEITÀ

A QUALE LAVORO ?

- ~~• **GENERICO**~~
- **SPECIFICO**

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303**Art. 33. Visite mediche.**

Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

- a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;**
 - b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.**
- Per le lavorazioni che presentino più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.**

D.legislativo 19 settembre 1994, n. 626**Art. 16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.**

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;**
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.**

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Testo unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro**

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria



**1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico
competente: ...**


2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;**
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. ...**
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, ...
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica;**
- d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneità alla mansione
specifica; ...**

**RICAPITOLANDO
E
SCHEMATIZZANDO**

...





**IL GIUDIZIO DI
IDONEITÀ:**

**QUALE
METODOLOGIA ?**

**UNA LOGICA
UNITARIA ?**

**IL GIUDIZIO DI
IDONEITÀ:**

**È UN GIUDIZIO
O UNA PERCEZIONE ?**

**IL GIUDIZIO DI
IDONEITÀ:**

**È UN DATO
VALUTATIVO
OD UN DATO
OBIETTIVO ?**

**IL GIUDIZIO DI
IDONEITÀ:**

**LA COMPONENTE
VALUTATIVA È
INELUDIBILE**

IDONEITÀ

***FUNZIONE DEL GRADO
DI VALIDITÀ IN
RAPPORTO
ALL'ATTIVITÀ
CONSIDERATA***

**IL GIUDIZIO DI
IDONEITÀ:**

**LA COMPONENTE
VALUTATIVA È
INELUDIBILE:
MA ...**

**IL GIUDIZIO DI
IDONEITÀ:**

**LA COMPONENTE
VALUTATIVA È
INELUDIBILE:
MA È IL MEDICO CHE
VALUTA?**

**IL GIUDIZIO DI
IDONEITÀ:
LA COMPONENTE
VALUTATIVA È
INELUDIBILE:**

- * ATTUALE**
- * ANTERIORE**

**[IL GIUDIZIO DI
IDONEITÀ:
LA COMPONENTE
VALUTATIVA È
INELUDIBILE:
VALORE E
SIGNIFICATO DI
EVENTUALI TABELLE
DI RIFERIMENTO**

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ:
LA COMPONENTE VALUTATIVA È INELUDIBILE:

*** ATTUALE:**

**CORRELARE ALL'ATTO
DELL'ACCERTAMENTO LA
SPECIFICA VALIDITÀ CON LA
SPECIFICA ATTIVITÀ, SECONDO
CRITERI PROBABILISTICI IN
RAPPORTO AL RISCHIO DI
SALUTE DELLA PERSONA IN
RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ
SENZA VINCOLI "TABELLARI"**

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ:
LA COMPONENTE VALUTATIVA È INELUDIBILE:

*** ANTERIORE:**

**VERIFICARE LA PRESENZA DI SEGNI,
SINTOMI, INFERMITÀ, MALATTIE SENZA
NECESSITÀ DI CORRELARLI ALLA
SPECIFICA ATTIVITÀ;
I CRITERI PROBABILISTICI CIRCA IL
RISCHIO DI SALUTE DELLA PERSONA IN
RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SONO GIÀ
STATI IN PRECEDENZA VALUTATI
[ALMENO CONVENZIONALMENTE]
E RIDOTTI IN TABELLE DI RIFERIMENTO**

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ:

LA COMPONENTE VALUTATIVA È INELUDIBILE:

*** ANTERIORE:**

VERIFICARE LA PRESENZA DI SEGNI, SINTOMI, INFERMITÀ, MALATTIE SENZA NECESSITÀ DI CORRELARLI ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ; I CRITERI PROBABILISTICI CIRCA IL RISCHIO DI SALUTE DELLA PERSONA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SONO GIÀ STATI IN PRECEDENZA VALUTATI [ALMENO CONVENZIONALMENTE] E RIDOTTI IN TABELLE DI RIFERIMENTO

**+ SI TRATTA TABELLE DI
(PRESUNZIONE DI) NON
IDONEITÀ**

**+ AUTOMATISMO DI
DECISIONE**

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ:

LA COMPONENTE VALUTATIVA È INELUDIBILE:

*** MISTA:**

VERIFICARE LA PRESENZA DI SEGNI, SINTOMI, INFERMITÀ, MALATTIE E CORRELARLI ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ IN FUNZIONE DI CRITERI GUIDA DATI O CRIPTICAMENTE INDICATI; I CRITERI PROBABILISTICI CIRCA IL RISCHIO DI SALUTE DELLA PERSONA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SONO GIÀ STATI IN PRECEDENZA VALUTATI [ALMENO CONVENZIONALMENTE] SOLO PARZIALMENTE ED IN GENERE RIDOTTI IN TABELLE DI RIFERIMENTO

LE VALUTAZIONI “ATTUALI”

LE VALUTAZIONI “ATTUALI” :

IDONEITÀ LAVORATIVE

**IDONEITÀ ALLO SPORT NON
AGONISTICO**

**UN ESEMPIO DI
VALUTAZIONE
“ANTERIORE”**

**MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 4 aprile 2000,
n.114
Regolamento recante norme
in materia di accertamento
dell'idoneità al servizio
militare.**

Art. 2.**Idoneità al servizio militare**

1. Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza.

...

3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al presente regolamento.

...

[La valutazione attuale è spostata sul piano clinico: disarmonie somatiche e distrofie costituzionali di grado rilevante ... le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali ...]

**ESEMPI DI
VALUTAZIONE
MISTA**

**DECRETO DEL
MINISTERO DELLA
SANITÀ 18 FEBBRAIO
1982
NORME PER LA TUTELA
SANITARIA
DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA AGONISTICA**

Art. 3

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.

Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.

**CODICE DELLA
STRADA E
IDONEITÀ ALLA
GUIDA DI VEICOLI**

CODICE DELLA STRADA

Art. 119. *Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.*

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre **con sicurezza veicoli a motore.**

REGOLAMENTO ESECUZ. COD. STRADA

Art. 319. *Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida.*

1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, **tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.**

REGOLAMENTO ESECUZ. COD. STRADA

Art. 319. *Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida.*

2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato di idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione **le affezioni morbose di cui all'articolo 320.**

REGOLAMENTO ESECUZ. COD. STRADA

Art. 319. *Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida.*

3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino **malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiarati che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.**

UN ESEMPIO DI PRESUNZIONE DI NON IDONEITÀ

REGOLAMENTO ESECUZ. COD. STRADA

APPENDICE II (art. 320)

1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:

H. Malattie dell'apparato urogenitale

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.

Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

**QUALE
RESPONSABILITÀ
DEL MEDICO
GIUDICANTE
?**

***NON LIMITARSI AD
ESSERE
STRUMENTO
PASSIVO DI
PRE-SUNZIONI***

***STRUMENTO DI
TUTELA,
MA ANCHE DI
ATTIVAZIONE DI
RISORSE
INDIVIDUALI***

***IN UN CASO
DIFFICILE,
È PIÙ FACILE
NEGARE
L'IDONEITÀ***

***NON SEMPRE LA
STRADA PIÙ
FACILE È QUELLA
CORRETTA***

***UN ENNESIMO
ASPETTO DELLA
MEDICINA
DIFENSIVA ?***

**Questa presentazione è protetta dal
diritto d'autore.**

**Non sono consentite la riproduzione né
la diffusione, totali o parziali, ad
eccezione di brevi citazioni corredate
da esplicita indicazione dell'autore.**

**This presentation is protected by
copyright.**

**It is forbidden to reproduce or to
spread, it in whole or in part, except for
brief quotations with reference to the
author.**



**ho
concluso**

**grazie per
l'attenzione**



DANIELE RODRIGUEZ – LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

